

	COMUNE DI BIRORI	PROVINCIA DI NUORO
	Repertorio n° _____ del _____	
	SCHEMA DI CONVENZIONE PER:	
	“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”	
	L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____, in questa sede	
	municipale,	
	TRA	
	1) geom. Fabrizio Pintori , nato a Macomer (Nu) il 1 aprile 2016, Codice Fiscale PNT FRZ	
	72D01 E788 M, domiciliato per la carica in Birori, presso la Segreteria del Comune	
	(Codice Fiscale 00157770918), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente	
	in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta nella sua qualità	
	di Responsabile dell'Area Tecnica e SUAPE;	
	E	
	2) Sig. _____ , nato a _____ (____) il _____, residente a	
	_____ (____), in via _____ al n° _____ (Codice Fiscale	
	_____) il quale interviene al presente atto in qualità di	
	Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione	
	“ _____ ” con sede a _____ (____), in	
	via _____ al n° _____ (Codice Fiscale	
	_____).	
	P R E M E S S O:	
	↳ Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 29 settembre 2006 è stato	
	approvato il Regolamento relativo a “Disposizioni in ordine alla gestione ed all'utilizzo	
	degli impianti sportivi comunali”;	
	↳ che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 dell'8 giugno 2016, è stato	
	- 1 -	

	approvato il Regolamento relativo alla concessione ed uso dei locali di proprietà	
	comunale;	
	↳ che i suddetti Regolamenti prevedono, tra l'altro, le disposizioni inerenti l'affidamento a	
	terzi della gestione degli immobili comunali;	
	↳ che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 dell'8 giugno 2016 è stato	
	approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni	
	Culturali, Ricreative e Sportive che all'articolo 8 prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo	
	stesso per le associazioni che intendono assumere la gestione in convenzione delle	
	strutture comunali;	
	↳ che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e SUAPE n° ____ del	
	_____ é stato approvato l'avviso pubblico e relativi allegati per	
	l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ed è stata indetta apposita	
	procedura aperta;	
	↳ che entro il termine fissato pervenivano n° ____ offerte;	
	↳ che a seguito della procedura di valutazione la Commissione giudicatrice all'uopo	
	nominata ha selezionato l'offerta presentata dall'Associazione Sportiva	
	_____;	
	↳ che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e SUAPE si è provveduto	
	all'approvazione dei verbali di valutazione e proposta di aggiudicazione, disponendo	
	l'aggiudicazione definitiva a favore della predetta associazione;	
	↳ che in ossequio all'articolo 26 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, per l'affidamento in	
	questione non sussiste la necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili	
	rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo	
	complesso;	
	↳ che con determinazione del Responsabile dell'Area _____ n° ____ del	
	- 2 -	

	_____ è stato approvato l'elenco definitivo degli iscritti all'Albo Comunale	
	delle Associazioni per l'anno 20__;	
	↳ che l'Associazione " _____ "	
	risulta inserita in detto Albo Comunale;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – oggetto della convenzione	
	1) La presente convenzione ha per oggetto la concessione da parte del Comune di Birori	
	all'Associazione " _____ ", della gestione	
	del complesso degli impianti sportivi comunali composto dai seguenti impianti:	
	- Campo di calcio comunale "Salvatore Sanna";	
	- Campo da tennis comunale;	
	- Campo polivalente (calcio a 5 e pallamano);	
	- Palestra comunale;	
	- Campo di bocce comunale.	
	2) La concessione è relativa all'utilizzo ed alla gestione del complesso degli impianti	
	sportivi comunali, dei relativi spogliatoi, impianti e pertinenze, siti presso il viale degli	
	Impianti Sportivi, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive,	
	allenamenti e attività agonistiche (campionati) inerenti la propria associazione e le	
	altre associazioni sportive debitamente autorizzate dal concessionario.	
	3) Con la presente convenzione sono inoltre affidati al concessionario tutti i servizi di	
	custodia e tecnico-auxiliari sia che riguardino direttamente l'attività del concessionario,	
	sia che riguardino l'attività svolta da altre associazioni debitamente autorizzate.	
	Articolo 2 – descrizione degli impianti sportivi	
	1) Il complesso degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione è individuato	
	- 3 -	

	nello stato di consistenza allegato al presente atto con la lettera "A".	
	2) Quanto descritto viene affidato al concessionario, che accetta, nello stato in cui si	
	trova.	
	3) Il concessionario garantirà, per l'intero periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la	
	buona conservazione.	
	Articolo 3 – durata	
	1) La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di stipula della	
	presente convenzione;	
	2) Decorso il termine la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta,	
	essendo esclusa la tacita proroga;	
	Articolo 4 – modalità e prescrizioni per l'utilizzo	
	1) Nell'attività di utilizzo degli impianti sportivi il concessionario dovrà rigorosamente	
	attenersi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione, nella consapevolezza	
	che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità	
	dell'impianto a terzi, debitamente autorizzati dallo stesso concessionario;	
	2) Il concessionario potrà inoltre utilizzare gli impianti sportivi, oltre che per l'ordinaria	
	attività sportiva, anche per lo svolgimento di tornei e/o manifestazioni diverse;	
	3) Il Comune di Birori si riserva la facoltà per n° 20 giorni l'anno, di utilizzare	
	gratuitamente gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, per	
	l'organizzazione di eventi di carattere sportivi-sociale;	
	Articolo 5 – oneri a carico del concessionario	
	1) Sono a carico del concessionario le seguenti attività:	
	• prestare la propria fattiva collaborazione per tutte le iniziative che il Comune	
	proporrà di attuare per la promozione di eventi che la stessa Amministrazione	
	ritiene di pubblico interesse;	
	- 4 -	

	• garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili	
	secondo il dettaglio riportato nel successivo articolo 7;	
	• dare attuazione a quanto previsto nella propria offerta tecnica;	
	• salvaguardare l'attività delle associazioni che alla data di sottoscrizione della	
	presente convenzione risultano titolari di concessioni in corso di validità;	
	• di impegnarsi ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e certificazioni	
	necessarie per l'espletamento dell'attività sportiva compresa l'esecuzione	
	degli interventi anche di natura edile/impiantistica che dovessero rendersi	
	necessari;	
	• garantire l'espletamento delle seguenti attività di pubblico interesse:	
	↳ fornire alla cittadinanza adeguata informazione in merito all'attività svolta	
	dall'associazione, ivi compresa l'affissione di manifesti in occasione di	
	ogni evento organizzato;	
	Articolo 6 – responsabilità ed obblighi del concessionario	
	1) Il Concessionario è responsabile:	
	a) dell'uso degli impianti, stabili, accessori, servizi ed installazioni che devono essere	
	utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni	
	concordate con l'Amministrazione Comunale;	
	b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti	
	dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché	
	dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni e/o infortuni; il	
	concessionario è, pertanto, responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno e/o	
	infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse negli immobili	
	concessi;	
	c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili concessi, del	
	- 5 -	

	necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati	
	durante l'utilizzo degli immobili stessi; se tali danni sono causati da terzi resta	
	ferma la responsabilità dell'Associazione concessionaria che può esercitare il	
	diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.	
	La custodia e la vigilanza avranno riguardo:	
	↳ alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo,	
	quindi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e	
	quanto altro esistente;	
	↳ alla sorveglianza dell'accesso agli immobili;	
	↳ al controllo sul regolare utilizzo degli immobili volto ad impedire abusi o arbitrii	
	di qualunque genere;	
	d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature, delle	
	eventuali aree di pertinenza, di servizi ed accessori;	
	2) Sono inoltre a carico del concessionario:	
	↳ la custodia dell'immobile, delle relative attrezzature e dei materiali esistenti o che vi	
	saranno collocati;	
	↳ la scrupolosa osservanza delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza e	
	prevenzione degli infortuni e degli incendi;	
	Articolo 7 – manutenzione ordinaria	
	1) Rientrano nell'ordinaria manutenzione:	
	a) Il rifacimento delle tinteggiature interne;	
	b) La riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni interne e manutenzione	
	delle aree esterne, siano esse pavimentate che a verde;	
	c) La verifica periodica dell'efficienza degli impianti tecnologici;	
	d) La costante pulizia degli spazi interni ed esterni alle strutture e delle eventuali	
	- 6 -	

		pertinenze esterne;	
	e) La sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione interna e degli		
	apparecchi di comando quali interruttori, prese, etc.;		
	f) La riparazione ed eventuale sostituzione di parti degli infissi interni ed esterni quali		
	vetri, avvolgibili, serrature.		
	Articolo 8 – oneri a carico del Comune		
	1) Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento		
	normativo funzionale, i lavori di manutenzione ordinaria non elencati al precedente		
	articolo 7, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e		
	necessario apportare;		
	Articolo 9 – modifiche e migliorie		
	1) Nessun intervento di modifica e trasformazione degli immobili e relative strutture ed		
	attrezzature è consentito al Concessionario senza il consenso scritto da parte del		
	Comune;		
	2) In ogni caso il Concessionario, né alla scadenza della concessione, né prima, avrà		
	diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali spese		
	sostenute per modifiche e/o migliorie.		
	Articolo 10 – utilizzo degli immobili		
	1) Il Concessionario è tenuto ad usare gli immobili per i propri scopi, secondo un		
	calendario che dovrà programmare tempestivamente e comunicare al Comune, per		
	consentire la conoscenza dei giorni di utilizzazione degli impianti stessi. Al di fuori della		
	programmazione predisposta, il Comune potrà sempre autorizzare l'utilizzo degli		
	immobili da parte di terzi, nei giorni che risultino liberi e sempre che ciò non pregiudichi		
	il regolare svolgimento delle attività stabilite e non provochi danni alle strutture.		
	Articolo 11 – garanzie		
	- 7 -		

	1) Il concessionario ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per:	
	↳ R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con un massimale unico non inferiore	
	ad € 1'000'000,00 per sinistro, prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni	
	_____ (polizza n° _____ del _____) a	
	copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone e cose;	
	↳ R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) con un massimale unico non inferiore	
	ad € 1'000'000,00 per sinistro verso prestatori di lavoro, prodotta dalla	
	Compagnia di Assicurazioni _____ (polizza n° _____ del	
	_____)	
	a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle	
	attività e dall'uso del complesso sportivo;	
	↳ Polizza Incendio a copertura degli immobili comunali e dei loro contenuti,	
	prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni _____ (polizza	
	n° _____ del _____);	
	2) In caso di svolgimento di attività da parte di associazioni terze, sarà cura del	
	concessionario acquisire la documentazione necessaria per garantire la sicurezza e la	
	copertura assicurativa a tutti gli atleti in campo;	
	3) Il concessionario esonera espressamente il Comune di Birori da ogni responsabilità per	
	danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che dovessero in qualsiasi modo o	
	momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.	
	Articolo 12 – proventi dell'attività di utilizzo	
	1) Il Concessionario, nel rispetto delle Leggi in vigore e senza alcuna responsabilità per il	
	Comune di Birori, può incassare i proventi derivanti da:	
	↳ Vendita dei biglietti durante le gare ufficiali ed i tornei ai quali il	
	concessionario stesso partecipa, fermo restando che tutti gli eventuali oneri	
	(compresa la SIAE) sono a totale carico dello stesso concessionario;	
	- 8 -	

	↳ Introiti derivanti da corsi per bambini, ragazzi, adulti, e/o servizi di altra natura	
	inerenti le precipue attività del concessionario;	
	↳ Gestione di eventuale bar-ristoro, nel rispetto della vigente normativa;	
	↳ Entrate derivanti dall'utilizzo pubblicitario degli impianti sportivi, nel rispetto	
	della vigente normativa;	
	↳ Entrate derivanti dalle vigenti tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi,	
	annualmente approvate dalla Giunta Comunale;	
	↳ Entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi comuni, con i	
	vincoli imposti dai contenuti dell'offerta tecnica.	
	2) Se gli introiti relativi all'uso degli impianti sportivi derivano dall'utilizzo da parte di	
	Associazioni Sportive con sede legale al di fuori del Comune di Birori, il concessionario	
	si assicurerà che il terzo fruitore abbia versato nelle casse comunali una quota pari al	
	60% della tariffa dovuta mentre il restante 40% sarà versato direttamente al	
	concessionario;	
	3) Per le sole Associazioni Sportive locali o operanti nel territorio comunale la quota da	
	versare al Comune è ridotta al 30% mentre resta invariata quella del 40% dovuta al	
	concessionario.	
	Articolo 13 – controlli	
	1) L'uso degli impianti sportivi, in conformità con quanto contemplato nella presente	
	convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte del Comune di	
	Birori, attraverso i propri uffici/servizi.	
	Articolo 14 – revoca e risoluzione della convenzione	
	2) È fatta salva la potestà di revoca da parte del Comune, della concessione per esigenze	
	di pubblico interesse, in qualsiasi momento e con un preavviso non inferiore a 60	
	giorni;	
	- 9 -	

	3) in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nella presente	
	convenzione la stessa si intende risolta;	
	4) la presente convenzione è risolta anche nel caso in cui il Concessionario non provveda	
	al rinnovo annuale dell'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Culturali,	
	ricreative e Sportive o ne venga cancellato d'ufficio per qualsiasi inadempienza;	
	Articolo 15 – cessione della convenzione	
	1) è fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte,	
	i diritti contemplati nella presente convenzione.	
	2) Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6	
	settembre 2011, n° 159 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.	
	Articolo 16 – controversie	
	1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e	
	l'interpretazione della presente convenzione sarà risolta con le modalità previste dalle	
	normative vigenti. In caso di mancato accordo bonario è esclusa la competenza	
	arbitrale. Il foro esclusivo è quello di Oristano.	
	Articolo 17 – spese	
	1) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della	
	tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, con spese a carico del soggetto	
	registrante nella misura vigente al momento della registrazione stessa;	
	2) Tutte le eventuali ulteriori spese sono a carico del concessionario.	
	Articolo 18 – funzioni di indirizzo e controllo	
	1) Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sugli immobili, a garanzia	
	degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare	
	per la promozione e lo sviluppo locale.	
	Articolo 19 – norma finale	
	- 10 -	

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Conenzione, si

applicano le norme di Legge vigenti in materia e gli specifici regolamenti

comunali.

Articolo 20 – privacy

1) Il Comune di Birori, ai sensi del Regolamento Europeo n° 2016/679/UE relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni,

informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente atto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA